



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTI** gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il punto 6) dell'allegato II alla parte seconda del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le "Impianti chimici integrati [...]";

**VISTO** il punto 4) dell'allegato XII alla parte seconda del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art 7 comma 4-bis dello stesso, prevede la procedura di AIA in sede statale per le "Impianti chimici [...]";

**VISTI** in particolare l'art. 8, comma 2, e l'art. 10, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;



**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7, comma 5, che così dispone: *“In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 10, comma 1, che così dispone: *“il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005”*;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della



Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Masol Continental Biofuel S.r.l. in data 10.12.2014 concernente il progetto di *“Realizzazione terza linea di produzione biodiesel”* da realizzarsi nel Comune di Livorno e acquisita al prot. DVA-2014-42010 del 22.12.2014;

**VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società Masol Continental Biofuel S.r.l. in data 10.12.2014 e acquisita al prot. DVA-2014-42020 del 22.12.2014;

**VISTA** la nota DVA-2015-2581 del 29.01.2015 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali ha disposto *“ai fini dell'economia dell'azione amministrativa e alla luce dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'unificazione delle procedure VIA e AIA”*;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla richiesta di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale ed al deposito dello Studio di Impatto Ambientale è avvenuta in data 11.02.2015 sul quotidiano *“La Repubblica”* e *“La Repubblica edizione di Firenze”*;


**PRESO ATTO** inoltre che la documentazione progettuale predisposta dal Proponente per le due procedure è stata altresì pubblicata sul sito web dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e di Valutazione di Impatto Ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'attività istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, e dell'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'attività istruttoria non sono pervenuti pareri ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'elenco delle autorizzazioni ambientali trasmesso dal Proponente congiuntamente all'istanza di VIA, riportato a pagg. 4 e 5 del Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1974 del 29.01.2016, sulla base del quale la Commissione ha valutato che, al momento, non è richiesto alcun



supplemento di attività istruttoria al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli artt. 23 e 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che:

- il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., al punto 6 *"Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro..."* e nell'Allegato XII alla parte seconda del medesimo D.lgs al punto 4 *"Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi..."* e prevede la realizzazione di una terza linea di produzione di biodiesel all'interno dello Stabilimento Masol di Livorno;
- il progetto è localizzato nel Comune di Livorno, Regione Toscana;

**CONSIDERATO** che, relativamente al sistema delle aree protette e della rete Natura 2000, l'intervento si sviluppa all'interno dell'area industriale di Livorno che si trova nelle vicinanze dei seguenti siti:

- ZPS Selva Pisana (1,17 Km);
- ZPS Padule di Suese e Biscottino (3,73 Km);

**PRESO ATTO** che come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sulla base dell'istruttoria condotta, non ha rilevato la necessità della predisposizione di uno studio di valutazione d'incidenza;

**PRESO ATTO** che in data 11.09.2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi, prevista ai fini del rilascio dell'AIA dall'art. 29-*quater*, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTE** la nota prot. CIPPC-00-2015-1701 del 16.09.2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo e la nota prot. 40416 del 16.09.2015 con la quale ISPRA ha trasmesso il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alla luce degli esiti della Conferenza dei Servizi del 11.09.2015;

**ACQUISITO** il Parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1919 del 20.11.2015, assunto al protocollo DVA-2015-29968 del 30.11.2015, costituito da n. 242 pagine;



**VISTA** la richiesta di chiarimenti della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, prot. 865/DVA del 15.01.2016, in merito a incongruenze rilevate nel parere n. 1919 del 20.11.2015;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1974 del 29.01.2016, assunto al prot. 2867/DVA del 04.02.2016, costituito da n. 95 pagine, che sostituisce integralmente il parere n.1919 del 20.11.2015;

**PRESO ATTO** che dal detto parere n. 1974 del 29.01.2016 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha considerato il citato Parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC ed il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo;


**RITENUTO** che il sistema di monitoraggio per il parametro NOx al punto di emissione denominato E10bis della nuova centrale termica, prescritto nel Parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC e nel relativo Piano di Monitoraggio e Controllo debba intendersi modificato dal sistema di monitoraggio prescritto nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1974 del 29.01.2016;

**ACQUISITO** il Parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 27 del 04.01.2016, costituito da n. 4 pagine;

**ACQUISITO** il Parere positivo della Regione Toscana, espresso con D.G.R. n. 753 del 28.07.2015, costituito da n. 19 pagine;

**CONSIDERATO** che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1974 del 29.01.2016 integrato con il quadro prescrittivo della Commissione Istruttoria AIA - IPPC e comprensivo del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. Parere istruttorio conclusivo della Commissione Istruttoria AIA - IPPC prot. CIPPC-00-2015-1701 del 16.09.2015;
3. Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 27 del 04.01.2016;
4. Parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 753 del 28.07.2015;



**CONSIDERATO** che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX della parte seconda del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;

**VALUTATA** l'univocità dei contenuti e delle conclusioni istruttorie previsti nel Parere Istruttorio Conclusivo, nel relativo Piano di Monitoraggio e Controllo e nel Parere Congiunto VIA-AIA positivo con prescrizioni 1974 del 29.01.2016;

**RITENUTO** che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per provvedere, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'emanazione del presente provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale che, ai sensi dell'art. 10 del citato D.lgs., fa luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**DECRETA**

la compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative al progetto di *"Realizzazione terza linea di produzione biodiesel"* da realizzarsi nello stabilimento Masol sito nel Comune di Livorno presentato dalla Società Masol Continental Biofuel S.r.l., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 1, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicate nei seguenti documenti, che costituisce parte integrante del presente decreto:



- **Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Regione Toscana (7 pagine)**

Il sistema di monitoraggio per il parametro NOx al punto di emissione denominato E10bis della nuova centrale termica riportato nella tabella di cui alla prescrizione B.7 della Commissione istruttoria AIA-IPPC è da intendersi superato da quello indicato nella tabella di cui alla prescrizione A.1 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS.

- **Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'AIA (56 pagine), contenuto all'interno del parere n. 1974 del 29.01.2016 della Commissione Tecnica VIA/VAS (da pag. 41 a pag. 92).**

Il sistema di monitoraggio per il parametro NOx al punto di emissione denominato E10bis della nuova centrale termica riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'AIA è da intendersi superato da quello indicato nella tabella di cui alla prescrizione A.1 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Masol Continental Biofuel S.r.l., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Salute, alla Regione Toscana, all'ISPRA, all'ARPA Toscana.

Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA-IPPC, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Toscana, sul portale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale, ogni aggiornamento del presente provvedimento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito web ufficiale del Ministero.

Atteso che l'installazione risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata di dodici anni



dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge 24 novembre 2000, n. 340.


Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO





## ALLEGATO 1

### QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

#### 1.1 QUADRO PRESCRITTIVO

Sezione A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

1. Vengano rispettati i limiti per le emissioni convogliate in atmosfera per l'intero complesso così come riportati nella successiva tabella:

Punto di emissione	Fasi e disp. di provenienza	Caratt. Geom.		Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Durata dell'emissione	Sist. abbattimento	Inquinanti emessi	Conc. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [g/h]	Monit. in continuo	Lim. 152/06 [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Limiti AIA [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Limiti BAT	
		Altezza [m]	Sezione [m <sup>2</sup> ]											
<b>Impianto Produzione Biodiesel</b>														
E17 bis	Sezione lavaggio sfiiati Linea B	19	0.008	56	Continua	Abbattitore a umido C1401	Metanolo	1945,9	109,0	NO	150 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	50-99% pollutant removal <sup>(3)</sup> <100 mg/Nm <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>	
<b>Centrale Termica</b>														
E10	Centrale Termica (backup)	18	0.5	9770	Discontinua (caldaia di backup)	-	NOx	135,96	1.320,99	NO	-	350	180	-
							SOx	6,09	59,17			350 <sup>(2)</sup>	-	-
							CO	<0,50	<4,89			-	-	-
							CO <sub>2</sub>	153,53	1.500			-	-	-
E10 bis	Centrale Termica	18	0.7854	21.100	Continua	-	NOx	80	3.165	SI	-	-	-	
							CO	100	2.110					-

Note:


(1) Tale valore è da riferirsi esclusivamente all'applicazione dei Valori Limite di Emissione di cui al D.Lgs. 152/06 per i composti di cui alla Classe III-Tabella D-Parte II- Allegato I- Parte V, valori limite per un flusso di massa superiore ai 2 kg/h misurato a monte del sistema di abbattimento (ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera v del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

(2) Rif. D.Lgs 152/06: punto 1.3 -Parte III-Allegato I- Parte V: Il valore limite di 35 mg/Nm<sup>3</sup> si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

(3) Rif. BRef Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector - Tabella 4.10 - Wet Scrubbing (Mass transfer from gaseous phase into liquid phase)

(4) Rif. BRef Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector - Cap. 3.5.1.4- Wet scrubbers for gas removal

2. Al fine di evitare potenziali impatti sulla componente atmosfera, in termini di diossido di azoto sulle aree limitrofe all'impianto, è vietato l'uso contemporaneo delle caldaie di cui ai punti di emissione E10 ed E10bis. La caldaia di cui al punto di emissione E10 potrà essere utilizzata solo come caldaia di backup.



3. Per quanto riguarda la fase di cantiere relativamente alla componente rumore e vibrazioni, si richiede il ricorso alle procedure di richieste di deroga al rispetto dei limiti e dovranno essere messe in opera opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei recettori interessati.
4. Per la fase di progetto esecutivo, il proponente dovrà identificare gli eventuali volumi di scavo da riutilizzarsi, indicandone il regime normativo al quale si atterrà per il loro utilizzo.

Sezione B) Prescrizioni della Commissione istruttoria AIA – IPPC

**Sistema di gestione**

- 1) Il Gestore dovrà mantenere in vigore il sistema di gestione ambientale già adottato dallo stabilimento, con una struttura organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.


**Capacità produttiva**

- 2) Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA e riportata nella seguente tabella; ogni modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.

Prodotti finiti	Unità di Misura	Produzione alla Massima Capacità Produttiva attesa a seguito dell'ampliamento
Metilestere (biodiesel)	Tonnellate/anno	358.000
Glicerina	Tonnellate/anno	16.874

**Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili**

In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:



- 3) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
- 4) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto. Il Gestore dovrà adottare le opportune misure gestionali al fine di prevenire anche in condizioni di sversamenti accidentali, il contatto tra sostanze incompatibili, quali ad esempio la separazione dei bacini di contenimento, l'intercettazione della rete fognaria a monte della confluenza di rami provenienti da aree ove sono stoccati prodotti incompatibili secondo le indicazioni della tabella E.2 riportata a pag. 90/91 delle Linee Guida per il trattamento dei reflui liquidi pubblicate in allegato al D.M. 29/01/2007;
- 5) deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
- 6) i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono ed essere dimensionati secondo le regole tecniche di progettazione; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrali dallo stesso bacino di contenimento, la sua capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;

## *Aria*

### *Emissioni convogliate*

- 7) Al fine di inquadrare e quindi definire le prescrizioni per l'esercizio tese a regolare le emissioni in atmosfera, nelle tabelle che seguono sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di emissione significativi dell'impianto dichiarati dal Gestore. Per ciascuno di essi si riporta la portata alla capacità produttiva, le emissioni riferite alla massima capacità produttiva ed espresse in flusso di massa orario ed in concentrazione per ciascun camino. Si riportano inoltre le prestazioni MTD, i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 ed i limiti prescritti.





Punto di emissione	Fasi e disp. di provenienza	Caratt. Geom.		Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Durata dell'emissione	Sist. abbattimento	Inquinanti emessi	Conc. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [g/h]	Monit. in continuo	Lim. 152/06 [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Limiti AIA [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Limiti BAT		
		Altezza [m]	Sezione [m <sup>2</sup> ]												
<b>Impianto Produzione Biodiesel</b>															
E17 bis	Sezione lavaggio sfiati Linea B	19	0.008	56	Continua	Abbattitore a umido C1401	Metanolo	1945,9	109,0	NO	150 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	50-99% pollutant removal <sup>(2)</sup> <100 mg/Nm <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>		
<b>Centrale Termica</b>															
E10	Centrale Termica (backup)	18	0.5	9770	Discontinua (caldaina di backup)	-	NOx	135,96	1.320,99	NO	-	350	180	-	
							SOx	6,09	59,17						
							CO	<0,50	<4,89						
							CO <sub>2</sub>	153,53	1.500						
E10 bis	Centrale Termica	18	0.7854	21.100	Continua	-	NOx	150	3.165	NO	-	350	180	-	
							CO	100	2.110						

**Note:**

(1) Tale valore è da riferirsi esclusivamente all'applicazione dei Valori Limite di Emissione di cui al D.Lgs. 152/06 per i composti di cui alla Classe III-Tabella D-Parte II- Allegato I- Parte V, valori limite per un flusso di massa superiore ai 2 kg/h misurato a monte del sistema di abbattimento (ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera v del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

(2) Rif. D.Lgs 152/06: punto 1.3 -Parte III- Allegato I- Parte V: Il valore limite di 35 mg/Nm<sup>3</sup> si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

(3) Rif. BRef Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector - Tabella 4.10 - Wet Scrubbing (Mass transfer from gaseous phase into liquid phase)

(4) Rif. BRef Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector - Cap. 3.5.1.4- Wet scrubbers for gas removal

Si riporta, per completezza, l'assetto emissivo espresso in kg/anno di inquinanti, per il camino E17bis:

Punto di emissione	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti emessi	Conc. MCP [mg/N m <sup>3</sup> ]	Flusso di massa MCP [g/h]	Ore di funzionamento MCP [h/anno]	Flusso di massa MCP [kg/anno]
E17 bis	56	Metanolo	1945,9	109,0	8.400	915,6

- 8) I valori di concentrazione degli inquinanti per i camini E10 ed E10bis devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 3%.
- 9) I valori limite di concentrazione si considerano rispettati se nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- 10) Il Gestore è tenuto a monitorare i sistemi di abbattimento installati secondo le modalità e le frequenze descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### Sistema torcia

- 11) Si autorizza l'utilizzo della torcia di stabilimento (Sistema Flare System) per i quantitativi massimi (in t/anno) e le portate orarie massime espressi nella tabella seguente:

Quantità fisiologiche di gas da inviare in torcia								
Sigla Punto di emissione	Coordinate Geografiche	Altezza/ sezione m/m <sup>2</sup>	Portata (capacità nominale di progetto) (t/h)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Composizione del gas inviato in torcia	Quantità fisiologica t/a		
						Fiamma pilota	Situazioni di Emergenza e sicurezza	Totale
FS	43°34'59.06" N 10°18'52.07" E	12 m 3,14 m <sup>2</sup>	1	Sfiato di incondensabili in caso di malfunzionamento della nuova centrale termica	Metano 100% per fiamma pilota DME ~100%	50,4	722,4	772,8

- 12) Si prescrive inoltre:

- a) il Gestore deve effettuare, per ogni evento di accensione, il monitoraggio



della portata del DME mediante installazione di un misuratore di portata al condotto di adduzione in torcia come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

- b) In considerazione del fatto che l'impianto si configura come *Impianto a rischio incidente rilevante*, ai sensi del D.Lgs. 334/99, il Gestore deve utilizzare il sistema torcia esclusivamente come strumento di emergenza e sicurezza, garantendone quindi l'operabilità e la massima efficienza nelle eventuali condizioni di emergenza e sicurezza.
- c) Ai sensi dell'Art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori indicati nella precedente tabella, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo entro le 8 ore successive all'evento e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- d) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
- e) Il Gestore deve verificare l'efficienza di combustione della torcia (per tutti gli eventi di accensione) attraverso il calcolo del potere calorifico inferiore e della misurazione della portata (nota la composizione) del DME inviato in torcia.
- f) In condizioni di normale esercizio, l'emissione in atmosfera generata dalla torcia deve essere relativa alla sola combustione del gas necessario a mantenere accesi i bruciatori pilota della torcia (metano);
- g) La torcia deve essere esercitata senza generare emissioni visibili (fumo), indice di elevato contenuto di particolato, mediante l'immissione di vapore, ovvero nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla tecnologia. Devono essere, inoltre, garantite un'efficienza di rimozione superiore al 98% ed una temperatura minima di combustione superiore a 800°C; si considera equivalente alla misura in continuo della temperatura, la verifica delle caratteristiche costruttive ed il monitoraggio delle condizioni di esercizio del sistema torcia, purché il progettista e fornitore delle stesse attesti l'idoneità al trattamento del gas inviato in torcia (DME), garantendo un rendimento di combustione non inferiore al 98%; tale rendimento di combustione deve essere associato ai valori minimo e massimo di portata



del gas proveniente dal processo;

- h) Deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento della fiamma pilota;
- i) Al superamento della quantità giornaliera della fiamma pilota il Gestore dovrà riportare, entro 10 giorni dall'evento, all'Autorità di Controllo e all'Amministrazione Comunale la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell'evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento.
- j) Il Gestore deve provvedere all'invio di una comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo al superamento del valore di 12 t/h di DME inviato in torcia.
- k) Ogni variazione dell'assetto dichiarato del Gestore dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente.


### *Emissioni diffuse e fuggitive*

Si prescrive:

- 13) Il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, entro 6 mesi dall'avviamento della nuova unità produttiva "Linea 3", un aggiornamento del programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair). Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC.
- 14) Un dettagliato programma, comprendente i protocolli di ispezione e intervento, dovrà essere trasmesso all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA ed andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa dovrà essere concluso entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA.

### *Acqua*

I punti di scarico finale da autorizzare, dichiarati dal Gestore, sono identificati dalle seguenti coordinate geografiche e corrispondono ai 4 punti di conferimento




all'impianto di depurazione off-site della SAI s.r.l.<sup>1</sup>

ID	TIPOLOGIA DI SCARICO IDRICO	COORDINATE GAUSS BOAGA
1	Reflui civili da servizi igienici e mense	43°34'57.215" N 10°19'04.66" E
2	Acque di processo da produzione biodiesel	43°34'54.92" N 10°19'02.94" E
3	Acque di processo da neutralizzazione olio vegetale	43°34'56.88" N 10°19'04.33" E
5	Acque piovane Masol, acque da 4A e 4B e acque di Neri Depositi Costieri	43°34'57.31" N 10°19'04.70" E

*Coordinate Gauss Boaga per gli scarichi idrici*

- 15) Si autorizzano gli scarichi finali delle acque provenienti dallo Stabilimento della MASOL nel rispetto di quanto riportato all'interno del regolamento sottoscritto in data 07/01/2014 tra MASOL CONTINENTAL BIOFUEL s.r.l. e S.A.I. Srl.
- 16) Si confermano tutte le altre prescrizioni già presenti all'interno del Decreto AIA D.M. 0000231 del 06/08/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 210 del 07/09/2013).
- 17) Si prescrive inoltre, a completamento dei valori limite di emissione di cui sopra, che:
  - a) i pozzetti di prelievo o comunque i punti di campionamento siano in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte della Autorità di controllo;
  - b) per i singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento sia mantenuta in buono stato la segnalazione con apposita cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento, con la dicitura "Punto di prelievo campioni";
  - c) sia previsto un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore deve comunicare i contenuti del piano all'Autorità competente e all'Ente di controllo.



L'impianto di depurazione della SAI s.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con Atto Dirigenziale n. 150 del 24/08/2015.



## *Gestione serbatoi e pipe-way*

- 18) Per le installazioni di nuova realizzazione si prescrive di implementare e realizzare, ove non già presenti, i seguenti interventi:
- a) il Gestore dovrà attuare un adeguato programma di ispezioni dei serbatoi e delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti a fini ambientali;
  - b) Le ispezioni periodiche dovranno consistere in una verifica del tracciato ed un piano ispettivo pluriennale d'ispezione d'integrità delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido eventualmente, nel caso di linee interrato o non raggiungibili, per mezzo della tecnica di ispezione interna con pig intelligente;
  - c) Il Gestore dovrà altresì registrare annualmente, su apposito registro, l'attività effettuata e dovrà inoltre trasmettere, all'Ente di Controllo, una relazione di sintesi sulle attività effettuate;
  - d) Il Gestore, sulla base dei risultati delle ispezioni eseguite, dovrà effettuare una valutazione dettagliata per assicurare l'integrità a lungo termine, per definire eventuali successivi interventi, e con l'obiettivo primario di fornire le basi tecniche per definire un piano di gestione dell'integrità delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido e dei serbatoi, compresi eventuali interventi di riparazione e ripristino, immediati o futuri, e di stabilire l'intervallo di re-ispezione di ciascun oleodotto;
  - e) Il piano di gestione dell'integrità delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido e dei serbatoi dovrà essere sviluppato tramite l'identificazione degli interventi di riparazione immediati, l'attuazione di azioni correttive per prevenire ulteriore deterioramento e l'ottimizzazione degli intervalli di ispezione;

## *Rifiuti*

In merito ai rifiuti si prescrive quanto segue:

- 19) Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti.




- 20) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 21) La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dal D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.


### *Deposito temporaneo*

- 22) Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate e le aree di deposito indicate nella tabella seguente, ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo secondo il criterio temporale, ossia con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

N.Area	Identificazione area	Coordinate Gauss-Boaga	
		N	E
1	Assorbenti materiali filtranti contaminati CER 150202*	4826387.46	1606044.53
2	Olio minerale esausto CER 130208	4826387.30	1606044.51
3	Assorbenti materiali filtranti CER 150203	4826387.64	1606044.65
4 A	Imballaggi in plastica CER 150102	4826387.99	1606044.85
4 B		4826399.7	1606112.93
5	Imballaggi contaminati CER 150110	4826388.43	1606114.52



6	Apparecchiature fuori uso CER 160213	4826209.27	1606068.03
7	Rifiuti laboratorio CER 160506	4826387.08	1606044.36
8	Fossa settica CER 200304	4826551.11	1606128.19
9	Rifiuti contenenti olio CER 160708	4826387.58	1606044.20
10	Ferro e acciaio CER 170405	4826424.99	1606185.35
11	Imballaggi misti CER 150106	4826424.99	1606185.35
12	Rifiuti vari	4826344.52	1606219.93
13	Batterie al piombo CER 160601	4826387.24	1606044.48
14	Tubi fluorescenti CER 200121	4826387.28	1606044.48



- 23) Nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti.
- a) Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Ente di Controllo qualora ne faccia richiesta.
  - b) Divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in base al quale è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 24) Il Gestore, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto produttore/detentore di rifiuti speciali, per quelle categorie di rifiuto messe a deposito in attesa di essere conferite a smaltimento/recupero, dovrà eseguire a proprio carico il conferimento a terzi che risultino autorizzati per effettuare le operazioni di smaltimento.
- 25) Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il trasporto dovrà essere effettuato da imprese in possesso di regolare autorizzazione e dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore (Gestore) in cui dovranno essere indicati: nome ed indirizzo del produttore/detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istadamento; nome ed indirizzo del destinatario. Una copia del formulario dovrà rimanere presso il Gestore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne copia al Gestore. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati in conformità alle normative vigenti in materia. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose "ADR - *Accord Dangereuses par Route*".

- 26) Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà



effettuare la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti (CER) e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto, o delle aree di deposito dovrà essere comunicata nel rapporto annuale.

- 27) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 28) Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dovrà essere comunicata nel rapporto annuale.
- 29) Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
  - a) le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
  - b) lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
  - c) ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - d) la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
  - e) i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento;
  - f) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito di rifiuti devono essere gestite coerentemente con le prescrizioni sugli scarichi idrici. Nel loro collettamento per l'invio ad impianto di trattamento esterno, non vi deve essere contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area



di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. In particolare, le acque di dilavamento di zone suscettibili di contaminazione di oli, dovranno essere trattate come rifiuto liquido e, pertanto, non dovranno essere lasciate confluire in alcun caso nella sezione di trattamento delle acque inquinabili da oli;

- g) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- h) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- i) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- j) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi:
  - i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
  - i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
  - il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;
  - il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni




dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

- 30) Qualora la produzione di rifiuti pericolosi contenenti oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 95/92 e s.m.i., al detentore di rispettare le condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare, nelle relazioni periodiche all'Ente di Controllo, le informazioni relative ai quantitativi degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento.
- 31) Il Gestore dovrà inoltre comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti, le percentuali di recupero degli stessi, la quantità di rifiuti pericolosi e la produzione specifica di rifiuti (secondo le modalità di cui al PMC) relativi all'anno precedente.
- 32) Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'Ente di Controllo, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate.
- 33) Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi.
- 34) Il Gestore è tenuto ad attuare gli eventuali adeguamenti tecnici sopra previsti entro un anno dal rilascio del presente provvedimento di AIA.
- 35) Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento. In particolare, qualora l'evoluzione della normativa portasse a modifiche delle disposizioni normative esplicitamente richiamate ai punti precedenti, tali punti sarebbero da ritenere non più validi in quanto superati e sostituiti dalle pertinenti disposizioni normative aggiornate.

### ***Suolo e sottosuolo***

- 36) Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-sexies, comma 9-quinques del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'articolo 4, comma 4 del D.M. 272/2014, prima della messa in servizio della nuova linea di produzione di Biodiesel (e comunque entro i termini stabiliti dalla vigente normativa di riferimento) il Gestore dovrà elaborare e trasmettere all'Autorità Competente la Relazione di Riferimento, o un aggiornamento della precedente relazione, al fine dell'analisi della stessa in un apposito procedimento istruttorio.



## **Rumore**

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, si prescrive:

- 37) dovranno essere rispettati il limite di emissione e il limite assoluto di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 e, comunque, nel rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale. Nel caso in cui il superamento dei suddetti limiti di legge assuma una connotazione da essere assimilato a livello persistente, il gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici.
- 38) entro 6 mesi dall'avviamento della nuova sezione di produzione di biodiesel "Linea3", il Gestore dovrà predisporre e inviare all'Autorità Competente un aggiornamento del piano di monitoraggio del rumore contenente almeno:
  1. la segnalazione di eventuali modifiche impiantistiche che interessano il rumore le quali dovranno essere accompagnate da apposite ed idonee prescrizioni sul piano di monitoraggio ed eventuale aggiornamento;
  2. individuazione dei punti di misura;
  3. valutazione dell'emissione al perimetro;
  4. misure in quota al fine di verificare anche mediante simulazione le ricadute al suolo o le immissioni;
  5. analisi in frequenza dello spettro in continuo
  6. eventuali interventi di mitigazione dell'impatto sonoro.

## **Odori**

Si prescrive:

- 39) E' fatto obbligo di effettuare, entro 6 mesi dall'avviamento della nuova sezione di produzione di biodiesel "Linea3", un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure in almeno 8 punti rappresentativi, di cui almeno 4 localizzati lungo il perimetro dello stabilimento.
- 40) A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore, entro i successivi 6 mesi, una contestuale analisi tecnica, da inviare all'Autorità Competente. Qualora tale analisi tecnica evidenzii elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà presentare un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.





### *Manutenzione ordinaria e straordinaria*

Si prescrive:


- 41) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- 42) Il Gestore dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

### *Malfunzionamenti*

- 43) In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### *Eventi incidentali*

- 44) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti ed in particolare dovrà prendere in esame almeno le seguenti situazioni: assenza di energia elettrica di rete, con riferimento agli effetti sulle emissioni idriche ed atmosferiche ad al funzionamento dei relativi impianti di trattamento e delle altre utilities. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
- 45) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di



comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

- 46) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

#### *Eventi d'area*


- 47) Il gestore dovrà presentare entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di AIA un programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc.

#### *Dismissioni e ripristino dei luoghi*

- 48) In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, il Gestore, almeno 12 mesi prima della scadenza dell'AIA, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano che dettagli quello già presentato in sede di domanda di AIA. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06.

#### *Prescrizioni da procedimenti autorizzativi*

- 49) Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite



dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.

### ***Quadro riepilogativo delle prescrizioni soggette a tariffa di cui al DM 24/04/2008***

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle prescrizioni che comportano l'invio di documentazione per la valutazione da parte dell'Autorità Competente e assoggettate alla tariffa di cui all'allegato III del DM 24/04/2008

Prescrizione n.	Scadenza	Oggetto
36	Prima dell'avvio della nuova "Linea3" di produzione Biodiesel e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento	Presentazione della Relazione di Riferimento
38	Entro 6 mesi dall'avviamento della nuova sezione di produzione di biodiesel "Linea3"	Presentazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio del rumore
40	Entro 12 mesi dall'avviamento della nuova sezione di produzione di biodiesel "Linea3"	Presentazione di un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.
48	Almeno 12 mesi prima della scadenza dell'AIA	Presentazione di un piano di ripristino ambientale in relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto.

#### Sezione C) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

1. Dovrà essere effettuato un approfondimento progettuale, corredato da rendering, che valuti i cromatismi più idonei ad abbattere la massa e la presenza della costruzione a torre, tenendo conto dei coni percettivi dalla costa e dalla zona tutelata più prossima.

#### Sezione D) Prescrizioni della Regione Toscana

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni previste nel parere espresso dalla Regione Toscana, di cui Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 28.07.2015, allegato al presente decreto.



## 1.2 MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato. Gli esiti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

### Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prescrizione: A.1,

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: A.2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: A.3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - FASE DI CANTIERE

Ente Vigilante: ARPAT

Prescrizione: A.4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

### Sez. B)

Prescrizioni della Commissione istruttoria AIA - IPPC



Prescrizioni: TUTTE

Ente Vigilante: ISPRA

**Sez. C)**

Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni: C.1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA;

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;

Ente coinvolto: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno.

**Sez. D)**

Prescrizioni della Regione Toscana

Prescrizioni: riportate nel relativo parere allegato al presente Decreto.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: come riportato nelle singole prescrizioni.

Ente Vigilante: Regione Toscana.

